



**ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “G. Reina”
Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

Via Cocchiara, 4 - 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)

Tel/Fax 0918354028 - Cod. fisc.97167490826 - Codice univoco fattura elettronica UFB1QG

PEC: paic82300e@pec.istruzione.it - E-mail Istituzionale: paic82300e@istruzione.it

Sito web www.istitutocomprensivochiusasclafani.gov.it

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo “Giuseppe Reina” di Chiusa Sclafani:

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

Dirigente scolastico, che lo presiede;

n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;

n. 2 docenti, nominati dal Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante;

n. 1 rappresentante del personale A.T.A. designato dall'assemblea ATA.

2. In caso di assenza di un membro della componente genitori o di decadenza dall'incarico o incompatibilità, o nel caso in cui un membro sia genitore dell'alunno sanzionato, sarà sostituito dal genitore del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità; nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

3. I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

4. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi dei genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

6. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

7. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

9. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

10. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

11. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

13. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

14. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

15. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

16. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

17. L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

18. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero a fatti, dati o circostanze di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa nè servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo s/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo stesso.

19. I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori (o dall'affidatario o dal tutore) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia, in cui si descrivono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni riguardanti l'accaduto.

- b) Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
- c) Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- d) Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, dello stesso Dirigente scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- e) Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- f) L'Organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente (accompagnato da un genitore) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
- g) Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- h) Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
- i) L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- j) La deliberazione dell'organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare il Consiglio di classe tramite il diario di classe.
- k) La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante comunicazione scritta

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia ha efficacia immediata e viene immediatamente pubblicato all'Albo e nel sito della scuola (www.istitutocomprensivochiusasclafani.gov.it) .

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 27 novembre 2014 – Delibera n. 13 del verbale n. 8